



FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI

Dipartimento Internazionale e Progetti

Via Tevere, 46 - 00198 ROMA – www.fabi.it - federazione@fabi.it

UNI EUROPA FINANCE

Incontro con DG Mercato Interno UE

Bruxelles, 17 novembre 2008

L'incontro semestrale di consultazione di Uni Europa Finanza con la Commissione Europea Direzione Mercato Interno ha affrontato in particolar modo il tema della crisi finanziaria mondiale con particolare riferimento alle richieste di Uni Europa Finanza e alle iniziative previste dalla Commissione Europea.

CRISI FINANZIARIA

- La Commissione Europea (DGIM) ha commentato positivamente il documento politico approvato dal G20 che fissa i principi di azione per fronteggiare la crisi finanziaria ed economica mondiale: trasparenza dei mercati finanziari, regolazione omogenea delle istituzioni finanziarie, integrità dei mercati finanziari, cooperazione internazionale dei supervisori, riforma delle istituzioni finanziarie internazionali (FMI, Banca Mondiale).

La DGIM ha altresì annunciato la prossima pubblicazione di un documento che affronterà la maggior parte dei temi indicati da Uni Europa Finanza (UEF) come prioritari per la riforma dei mercati finanziari.

La DGIM ha, tuttavia, ribadito che non considera prioritario l'intervento su hedge funds, private equities, operazioni ad elevata leva finanziaria e tassazione (che rimane ancora il tema più controverso a livello europeo).

- Sul tema della supervisione internazionale si è ancora lontani da un accordo condiviso che permetta di costituire una vera autorità unica di controllo sovranazionale: c'è assoluto disaccordo tra gli stati membri della UE, con il risultato che la supervisione è destinata a rimanere ancora a lungo fra le competenze nazionali.

Tuttavia, passi avanti sono stati compiuti nella direzione di una maggiore convergenza di regole e prassi: da un lato al già esistente comitato di supervisori verranno attribuiti nuovi poteri di controllo e modalità decisionali più agili (es. decisioni a maggioranza qualificata, invece che unanimità), dall'altro verrà istituito un collegio di supervisori per il monitoraggio e controllo delle istituzioni finanziarie che operano a livello transnazionale.

- Uni Europa Finanza ha rilanciato alla Commissione la proposta di un approccio consultivo bottom-up strutturato in incontri trimestrali.

L'obiettivo è quello di affiancare alle autorità di controllo e supervisione preposte uno strumento di early-warning (avvertimento tempestivo) interno alle maggiori istituzioni finanziarie mondiali, originato direttamente dai feedback degli affiliati di Uni Finanza.

L'opera di monitoraggio interno, assimilabile ad un Osservatorio, dovrebbe considerare in particolare:

- ° regole e prassi dei sistemi di remunerazione, con particolare riferimento al salario variabile e ai sistemi incentivanti,
- ° regole e prassi delle procedure commerciali,
- ° formazione professionale in tema di compliance,
- ° comportamenti elusivi mediante innovazione di prodotti e prassi,
- ° nuovi rischi e tendenze,
- ° comportamenti contrari o elusivi delle previsioni di compliance.

Il sistema dovrebbe intervenire sulle 50 maggiori istituzioni finanziarie internazionali negli stati facenti parte del G20.

CAPITAL REQUIREMENT DIRECTIVE (DIRETTIVA SUI REQUISITI PATRIMONIALI)

La Commissione ha adottato una proposta di modifica delle Direttive esistenti sulla materia che sarà deliberata definitivamente entro la fine della legislatura.

I cambiamenti più significativi riguarderanno:

- operazioni di cartolarizzazione: l'istituto finanziario titolare degli assets cartolarizzati dovrà mantenere una quota parte del rischio, non inferiore al 5%,
- supervisione: collegi di supervisori saranno costituiti per ogni multinazionale finanziaria, verranno definiti i requisiti minimi della cooperazione internazionale e dello scambio di informazioni in caso di situazioni di crisi,
- grandi esposizioni (rischi eccedenti il 10% del capitale): viene fissato il limite massimo del 25% del capitale per ogni singolo rischio, con la possibilità di pochissime eccezioni, che non saranno più possibili tra istituzioni creditizie.
- strumenti di capitale ibridi (misti di debito e capitale, es. azioni privilegiate): i limiti su tali strumenti verranno armonizzati (oggi ci sono 27 regimi diversi) applicando i principi di Basilea 1998,
- gestione del rischio di liquidità: verranno definiti i livelli appropriati di liquidità tollerata per ogni tipo di istituzione finanziaria.

CREDIT RATING AGENCIES (AGENZIE DI RATING)

Anche in tema di agenzie di rating l'iter legislativo concordato dovrebbe consentire l'approvazione definitiva entro fine legislatura.

La consultazione pubblica effettuata la scorsa estate ha confermato significativi punti deboli (più volte richiamati da UEF in passato) in termini di indipendenza delle agenzie di

rating, integrità, conflitti di interesse, trasparenza e supervisione, rendendo evidente il fallimento delle iniziative di autoregolamentazione attuato dalle stesse agenzie.

Gli interventi proposti riguarderanno principalmente:

- la funzione di monitoraggio (maggiore coordinamento tra comitati di regolatori nazionali),
- le comunicazioni obbligatorie ai supervisori,
- l'obbligatorietà della registrazione di una sede ufficiale all'interno della Unione Europea,
- il principio della rotazione ciclica degli analisti.

La Commissione non si è ancora pronunciata sulla proposta, reiterata da UEF, di istituire una agenzia di rating indipendente/pubblica a livello europeo.

MIFID

La Commissione ha effettuato un primo riscontro sulla implementazione della MiFiD nel luglio scorso, attraverso un questionario formale diffuso agli istituti finanziari a livello nazionale, con esito complessivamente positivo.

UEF, attraverso i suoi affiliati, ha, invece, riportato situazioni assolutamente contraddittorie a livello nazionale.

In particolare, Luciano Malvolti, per conto delle organizzazioni affiliate italiane, ha riportato un primo feed-back sullo stato di realizzazione della Direttiva in Italia a dodici mesi dalla sua entrata in vigore, da un lato sottolineando le principali criticità applicative finora verificate e dall'altro proponendo possibili indicatori utilizzabili (su base individuale, aziendale, comparata, ecc) per l'opera di monitoraggio ufficiale da parte della Commissione Europea e degli stati membri.

Il dato di sintesi estremo è che si sta attuando una perfetta discrasia fra i comportamenti formali delle aziende, rispettose in modo rigido dell'applicazione pedissequa della legge (con tanto di circolari aziendali, procedure rigide, ecc), ed i comportamenti che sono informalmente richiesti ai dipendenti, in ossequio alle aggressive politiche commerciali che rimangono ancora prioritarie rispetto ai principi della MiFiD.

In altre parole, così facendo le aziende possono scaricare la responsabilità della violazione delle norme sulle spalle dei lavoratori.

Principali criticità riscontrate:

- attività di consulenza: la nuova previsione normativa è elusa in svariati modi. Premesso che si ha consulenza ogni qual volta si fornisce "una raccomandazione personalizzata ad un cliente su uno specifico strumento finanziario", si riscontra il fenomeno diffuso (e rischioso per il dipendente bancario) di far risultare, una volta che il test di adeguatezza richiesto in caso di consulenza sia negativo, l'operazione finanziaria proposta dalla banca come se fosse richiesta dal cliente stesso. Ciò permetterebbe, nell'interpretazione aziendale, di passare tranquillamente al test di appropriatezza, il cui esito negativo è superabile con la firma da parte del cliente dell'apposita lettera di manleva.

Tale modus operandi è la negazione della ratio della Mifid secondo la quale, in caso di consulenza, se l'operazione è inadeguata non si può procedere neanche in caso di lettera di manleva.

L'obbligo per il dipendente di consegnare al cliente il test di inadeguatezza lo espone, inoltre, in caso di successiva contestazione da parte del cliente, ad un'assunzione personale di responsabilità, dalla quale invece si sgancia l'azienda.

* L'indicatore proposto è il numero dei test di adeguatezza/inadeguatezza comparato con quello dei test di appropriatezza/inappropriatezza accompagnati dalla lettera di malleva.

- profili di rischio: molto diffusa è la pratica di dare budget informali sui profili di rischio dei clienti presenti nei portafogli dei gestori o delle agenzie, con l'obiettivo aziendale di avere fasce più ampie di clientela a maggior rischio, a scapito della corretta profilatura della clientela.

* L'indicatore proposto è il numero dei clienti con profili di rischio elevato comparato con gli altri livelli di rischio.

- clienti professionali a richiesta: la MiFiD consente al cliente retail di chiedere all'azienda di essere classificato come cliente professionale, alla presenza di due su tre caratteristiche previste dalla legge stessa (500.000 euro di portafoglio, 10 operazioni rilevanti nel trimestre, 12 mesi di esperienza lavorativa nel mondo finanziario). In tal mondo il cliente passa da una posizione di massima tutela ad una di minore tutela. La legge prevede espressamente che ciò accada solo su iniziativa del cliente. Il fenomeno rilevato è, invece, quello di "suggerimenti ed incoraggiamenti" fatti alla clientela, al solo fine di agevolare le prassi di collocamento di prodotti a più alto profilo di rischio o a più alta complessità di comprensione da parte della clientela.

* L'indicatore suggerito è, ancora una volta, il numero dei "clienti professionali a richiesta" rispetto a quelli classificati retail.

- mera esecuzione: anche in questo caso, la MiFiD prevede che il servizio di sola esecuzione debba essere espressamente richiesto dal cliente. Eventuali sollecitazioni da parte del dipendente, per evitare i test di adeguatezza e/o appropriatezza, oltre che non consentite espongono anche al rischio di successive contestazioni da parte del cliente.

* L'indicatore proposto è il numero delle operazioni eseguite come mera esecuzione.

- il principio della trasparenza: le informazioni e la formazione professionale: la Direttiva richiede che le informazioni fornite al cliente, al fine di costruire la sua consapevolezza nell'acquistare prodotti finanziari, siano "corrette, chiare e veritiere", con l'onere di fornirle che ricade sui lavoratori.

In verità, molto spesso l'asimmetria informativa che la MiFiD vuole superare è addirittura presente già a monte, cioè fra l'azienda e il dipendente, con una "specificata" formazione professionale carente (anche perché non coerente con orari di lavoro e carichi di lavoro) sia dal punto di vista della conoscenza delle specifiche caratteristiche tecniche del prodotto che da quello della conoscenza delle novità introdotte dalla Direttiva. Il risultato è l'erogazione di informazioni assolutamente insufficienti, che espongono anche in questo caso a future possibili contestazioni, a totale carico del dipendente.

* La specifica formazione professionale che è nella responsabilità unica del datore di lavoro dovrebbe essere certificata, almeno nel contenuto minimo, da istituzioni esterne indipendenti.

- archiviazione: il principio della rintracciabilità delle informazioni raccolte, che la MiFiD pone a carico del dipendente, diventa critico nel momento in cui il dipendente non può

incidere sulle modalità organizzative aziendali (che pure variano sovente nel tempo) ma soprattutto quando il dipendente è oggetto di mobilità territoriale e/o funzionale.

* Si propone un modello di protocollazione che testimoni nel tempo la completezza della documentazione contrattuale ed informativa richiesta dalla legge, nonché la sua archiviazione con modalità di sicurezza a totale carico delle aziende.

Roma, 10 dicembre 2008

FABI Dipartimento Internazionale e Progetti